

Pubblicato il 07/08/2020

N.05296 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 04965/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4965 del 2020, proposto da

Nicola Caggia, Roberta Pellegrino, Giulia Pellegrino, Ferruccio Zaccaria, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Strategie e Governo non costituiti in giudizio;

nei confronti

Rup - Dip. Promozione Salute, Benessere Sociale e Sport per Tutti - Sez. Sezione Strategie e Governo, Rup - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA MISURA CAUTELARE,

a) della graduatoria regionale del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 56 (Rettifica della Determinazione dirigenziale n. 22 del 3 febbraio 2020 e i provvedimenti ivi richiamati compresa quest'ultima), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 29 del 5-3-2020 ed in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

a1) della Determinazione Dirigenziale n. 56 di approvazione della graduatoria regionale di merito definitiva del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Puglia triennio 2019/2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 29 del 5-3-2020 nonchè di tutti gli atti ivi richiamati;

b) della Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2019, n. 1729 di approvazione del bando di concorso per l'ammissione di n. 125 medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Puglia triennio 2019/2022 e di tutti gli atti ivi richiamati;

c) del bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019/2022) della Regione Puglia anche nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

c1) del bando di concorso regionale, art. 15, nella parte in cui prevede che “al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è

corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente”;

d) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, “principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

e) dell'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 12 novembre 2019, n. 89 nonché del bando di concorso Regionale approvato giusto D.A. n.1847 del 25/09/2019, nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;

f) dei provvedimenti, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d'accesso spiegate, che hanno approvato rendendoli esecutivi i test predisposti dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni;

g) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione;

h) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione;

i) della nota di riscontro all'accesso agli atti della Regione Puglia;

l) di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al corso cui aspira;

m) del compito di parte ricorrente e dei quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente

atto;

n) di tutti gli atti successivi, connessi, consequenziali, comunque rimessi in atti ai fini dell'impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente;

o) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;

p) del bando di concorso, art. 10, e della corrispondente disposizione del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui fissano una soglia di ammissione pari a 60 punti.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di formazione su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- i ricorrenti hanno partecipato al concorso per l'ammissione al corso di formazione in Medicina Generale relativo al triennio 2020/2022 della Regione Puglia, riportando, rispettivamente i punteggi di 51, 52, 49 e 45/100;

- con il ricorso in esame impugnano la mancata ammissione al predetto corso di

formazione in Medicina Generale;

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Puglia dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Puglia intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto che le spese della notificazione per pubblici proclami in via telematica seguono come per legge;

Ritenuto che nelle more dell'adempimento il Ministero della salute dovrà esibire in

giudizio una compiuta relazione sulla formulazione dei quesiti oggetto di specifica contestazione in questa sede. Tale relazione dovrà essere depositata presso la segreteria di questa sezione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto infine di non poter accogliere, nelle more, l'istanza di tutela cautelare, in considerazione della natura delle questioni dedotte in giudizio (che richiedono un approfondimento proprio della fase di merito) nonché della rapida fissazione dell'udienza di merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), così dispone:

- autorizza parte ricorrente in epigrafe indicata alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;
- ordina al Ministero della salute di produrre in giudizio la relazione di cui alla parte motiva e nei termini ivi prescritti;
- respinge l'istanza cautelare.

Fissa la trattazione nel merito della causa alla pubblica udienza del 19 gennaio 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO